



DETERMINAZIONE n° 07/19/eco

Oggetto: **AREA “EX GASOMETRO” – procedura bonifica ex art. 245 del D.Lgs. 152/2006 - Cod. Reg. 2509.**
APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO SPECIFICA

IL DIRIGENTE

Premesso che, con nota ns. prot. 38114 del 05/09/2016, il 3° Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Verbania ha comunicato la sussistenza di superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per parametri di natura idrocarburica nel terreno presso l'area di proprietà comunale denominata “ex gasometro” di cui al foglio 70 mappali 305 (frazione), 370, 368, 369, 308 CT.;

Visto il documento “*Piano di caratterizzazione*” a firma degli Ingg. Alberto Colombo e Simona Delsale, trasmesso dal 3° Dipartimento Servizi Tecnici ed acquisito al ns. prot. 46003 del 21/10/2016;

Richiamato il verbale di Conferenza dei servizi del 16/11/2016 e la conseguente Determinazione dirigenziale n° 10/16/eco del 28/11/2016 con la quale è stato approvato, con prescrizioni, il “*Piano di caratterizzazione*” che in particolare ha previsto l'allestimento e il monitoraggio dei piezometri denominati PS2 e PS6;

Vista la nota ns. prot. 55147 del 16/12/2016 pervenuta dal 3° Dipartimento Servizi Tecnici, che ha comunicato il ritrovamento di una vasca interrata contenente liquido con probabile presenza di idrocarburi, a seguito della quale, mediante confronti per le vie brevi con gli Enti competenti ed apposito Tavolo tecnico del 27/04/2017, si è ritenuto opportuno integrare le previste attività di caratterizzazione, in particolare mediante la perforazione di un ulteriore piezometro denominato PN1, localizzato a valle idrogeologica del sito (nell'area verde posta a margine del sedime della carreggiata di Via Vittorio Veneto) e l'inserimento del piezometro preesistente presso l'area del Centro Eventi Multifunzionale, denominato PCEM; detta attività precauzionale ha portato di fatto ad un nuovo campo piezometri estensivo rispetto a quello approvato dal “*Piano di caratterizzazione*”, rappresentato complessivamente dai piezometri denominati PN1, PS2, PS6 e PCEM;

Preso atto della relazione istruttoria trasmessa dalla Provincia del VCO - Ufficio Bonifiche e discariche, con nota prot.17862 del 28/07/2017 (ns. prot. 33342 del 31/07/2017) che ha fornito gli elementi cronologici a partire dall'anno 1873 in merito alla ricostruzione storica dell'origine della potenziale contaminazione, con la finalità di definire il soggetto responsabile, individuando altresì un nuovo areale di riferimento più esteso in rapporto all'attività produttiva originaria;

Vista la nota del 3° Dipartimento Servizi Tecnici di codesto Comune del 25/08/2017 prot.n.36820 e la successiva nota della Provincia del V.C.O. del 15/09/2017 prot.n.21195 (ns. prot. 40010 del 18/09/2019);

Visto il documento “*Analisi di Rischio sanitario e ambientale sito specifica; Relazione descrittiva*”

trasmesso dal 3° Dipartimento Servizi tecnici ed acquisito al ns. prot.n.53189 del 07/12/2017;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 20/12/2017, che approva l'analisi di rischio limitatamente alla matrice terreno, rimandando l'approvazione della valutazione per la matrice acque sotterranee al completamento della campagna di monitoraggio ivi definita (consistente in quattro campionamenti rappresentativi della variabilità stagionale da effettuarsi sui piezometri PN1, PN2 - monte idrogeologico interno posto al confine del sito, PS2 e PN4 - monte idrogeologico esterno al sito);

Richiamate le motivazioni addotte dal Comune di Verbania nella suddetta seduta di conferenza in merito alla perimetrazione del sito, mantenuta invariata nella valutazione condotta per l'analisi di rischio, quale posizione prevalente rispetto alle posizioni discordanti espresse in merito dalla Provincia del VCO e da Arpa Piemonte (vedasi contributo tecnico per conferenza dei servizi del 20/12/2017):

...”si ribadisce innanzitutto che il Comune di Verbania agisce in veste di soggetto proprietario dell’area non responsabile della contaminazione e che le aree esterne alla parte interessata dal progetto di opera pubblica (parcheggio), non sono in disponibilità, in quanto in uso da tempo da parte di Acqua Novara VCO (società del ciclo idrico integrato) per la parte a monte, e occupate dal sedime stradale di Via San Bernardino e dalla S.S. 34 per la parte verso lago. Pertanto, come già sancito nella conferenza dei servizi di approvazione del Piano di Caratterizzazione, il Comune di Verbania si sta facendo carico della procedura di bonifica attualmente in corso, unicamente in virtù di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006 : “E’ comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito di proprietà o disponibilità”;

Visto il documento “*Piano operativo di messa in sicurezza permanente*” trasmesso dal 3° Dipartimento Servizi tecnici ed acquisito al ns. prot. 10438 del 28/02/2018;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 23/03/2018, aggiornata a successiva seduta al fine di completare la documentazione relativa al sopra citato Piano operativo;

Preso atto che, con nota prot. 37193 del 27/12/2018 (ns. prot. 59514 del 27/12/2018), la Provincia del VCO ha trasmesso un'ulteriore e definitiva relazione istruttoria, avviando contestualmente il procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti sui quali ad oggi ricadrebbero gli obblighi di bonifica, così come di seguito individuati:

- in relazione alla contaminazione imputabile alla Società Henry De Thierry/Robert Bauer ed alla Società Anonima Officina Gas Molteni, non sono stati individuati successori universali, e pertanto secondo i disposti di cui all’art. 250 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, l'intervento ricade in via sostitutiva in capo al Comune di Verbania;
- in relazione alla contaminazione imputabile alla Società Anonima Officina del Gas ed esercizi affini ricorrono i disposti di cui all’art. 244 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e pertanto l'intervento ricade in capo alla società 2i Rete Gas SpA con sede a Milano, Via Alberico Albricci 10, in qualità di successore universale della suddetta società.

La ripartizione degli oneri della bonifica è stata ipotizzata in via forfettaria nella misura del 50% per ciascuno dei due soggetti sopra elencati, in ragione dell'indisponibilità di elementi tecnici atti a definire con precisione i rispettivi contributi contaminanti e tenuto conto dei rispettivi periodi di attività nel sito in esame.

Visto il documento “*Analisi di Rischio Sanitario e ambientale sito-specifica ai sensi dell’art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06 (rev. a seguito CdS del 20 dicembre 2017)*” trasmesso agli Enti competenti con ns. nota prot. 21757 del 09/05/2019 a seguito del completamento della campagna

di monitoraggio sui piezometri PN1, PN2, PS2 e PN4;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 29/05/2019, nel quale la Provincia del VCO e Arpa Piemonte hanno ribadito la posizione di contrarietà in merito alla valutazione svolta su un areale non esaustivo rispetto al sito individuato come potenzialmente contaminato in funzione delle pregresse attività e la conseguente opposizione espressa dal Comune di Verbania qui di seguito estrapolata:

“Il dirigente del 3° dipartimento precisa che ad oggi stiamo predisponendo il progetto per la realizzazione del parcheggio che contemplerà l'impermeabilizzazione dell'area e la predisposizione dei micropozzi per la successiva bonifica della matrice terreno, nonché l'asportazione dei manufatti interrati eventualmente interferenti con i lavori.

Il Presidente fa rilevare che, pur comprendendo le motivazioni tecniche addotte con riferimento all'estensione dell'areale, dal dibattito emerge che non esistono rilevanze sul possibile apporto di inquinanti da monte anche in esito ai monitoraggi svolti; tenuto conto che il piano di caratterizzazione è stato approvato e così anche l'analisi di rischio sui terreni, vista la dichiarazione sotto il profilo operativo della collega dirigente del 3° dipartimento che consente di procedere in via speditiva all'impermeabilizzazione dell'intero sito oggetto della procedura, in questa fase si ritiene prevalente l'obiettivo di messa in sicurezza dell'area rispetto al rischio da lisciviazione dei contaminanti.

Il Presidente ritiene quindi di approvare l'analisi di rischio oggetto della presente seduta, procedendo nel contempo agli opportuni accordi con il soggetto locatario del sito a monte al fine di verificare le possibili modalità operative di indagine sul sito”;

Ritenuto, anche in questa sede di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, di dover procedere al superamento del parere della Provincia del VCO e analogamente dell'orientamento espresso da Arpa Piemonte, di approvare l'analisi di rischio relativa all'areale – sia pure limitato - di proprietà del Comune di Verbania, a fronte dell'esigenza, per altro già espressa in conferenza di servizi, di mettere in sicurezza l'area in questione e di poterla poi destinare ad un progetto pubblico di realizzazione del parcheggio a servizio del limitrofo teatro cittadino;

Ritenuto che l'interesse alla messa in sicurezza prevalga rispetto alle posizioni dissenzienti espresse in conferenza e si sostanzi quale interesse superiore, poiché consente la messa in sicurezza dell'area di proprietà comunale mediante l'asportazione dei manufatti fonte di inquinamento del sito, la realizzazione di idoneo manufatto ai fini dell'eliminazione del rischio lisciviazione dei terreni e la realizzazione delle opere propedeutiche finalizzate alla degradazione dei composti inquinanti presenti nel terreno;

Ritenuto altresì non potersi escludere a priori che la caratterizzazione possa avvenire, come nel caso di specie, in diverse fasi, oltre che temporali, anche di localizzazione, a seconda della diversa proprietà e tipologia di attività da porre in essere, soprattutto in considerazione del fatto che, all'approvazione dell'analisi di rischio, farà comunque seguito l'avvio di opportune indagini preliminari sulle rimanenti aree poste a monte del sito così come individuate dalla Provincia del VCO.

Dato atto, infine, che il Comune di Verbania, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ha sostenuto le spese derivanti dagli interventi in materia di bonifica residui necessari nell'areale in disponibilità anche al fine della realizzazione dell'opera pubblica in progetto, e che è quindi fatta salva ogni azione di rivalsa e di regresso nei confronti del successore del responsabile della contaminazione, ad oggi identificato nella 2i Rete Gas, soggetto nei confronti del quale il Comune di Verbania instaurerà un contraddittorio finalizzato alla definizione del profilo dell'Azienda.

Dato atto altresì che il suddetto verbale di conferenza dei servizi assolve alla formulazione della

proposta di determinazione conclusiva del procedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dott. Marina Della Lucia, funzionario del Settore Ambiente.

Visti:

- la L. 241/90 ss.mm.ii. “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Il D.Lgs. 267/2000 (art. 107) “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 242) “*Norme in materia ambientale*”;

APPROVA

il documento “ *Analisi di Rischio Sanitario e ambientale sito-specifica ai sensi dell’art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06 (rev. a seguito CdS del 20 dicembre 2017)*” trasmesso agli Enti competenti con ns. nota prot. 21757 del 09/05/2019, dando atto che ulteriori indagini verranno avviate sull’areale così come individuato dalla Provincia del VCO, secondo modalità e tempi da definirsi in rapporto alle risorse economiche disponibili ed alle esigenze logistiche dell’attività della società di gestione del ciclo idrico integrato – Acqua Novara e VCO ad oggi ivi presente.

Il presente provvedimento assolve, per quanto di competenza, alla fase procedurale dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Verbania, 28 giugno 2019

Il dirigente
Arch. Vittorio Brignardello

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs 82/2005 Il.mm.ii.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania